



Ordine degli Psicologi della Lombardia

C.so Buenos Aires 75 - 20124 Milano
tel. 02/67071596 - fax 02/67071597 - www.opl.it - segreteria@opl.it

**Seduta di Consiglio del
28 ottobre 2010**

Deliberazione n. 304 / 10

OGGETTO Delibera in merito all'Articolo 21 Codice Deontologico

Il Giorno **28 ottobre 2010** presso la sede dell'Ordine degli Psicologi della Lombardia, si riunisce il Consiglio per discutere e deliberare agli argomenti posti all'ordine del giorno con la presenza di:

MAURO VITTORIO GRIMOLDI	Presidente	PRESENTE
SPANO ALESSANDRO	Vicepresidente	PRESENTE
LONGHI CARLOTTA	Segretario	PRESENTE
BONANOMI ROBERTO	Tesoriere	ASSENTE
BALDONI MARIANNA	Consigliere	ASSENTE
BARRACCO ANNA	Consigliere	PRESENTE
BETTIGA RICCARDO	Consigliere	PRESENTE
CACIOPPO ROBERTA	Consigliere	PRESENTE
CAMPANINI PAOLO	Consigliere	PRESENTE
LA VIA VALERIA	Consigliere	PRESENTE
MAZZUCHELLI LUCA	Consigliere	PRESENTE
MOLINARI ENRICO	Consigliere	PRESENTE
TESSERA GIUSEPPE	Consigliere	ASSENTE
TOMISICH MANUELA	Consigliere	PRESENTE
URCIUOLI FRANCESCA	Consigliere	PRESENTE

Il **Presidente** constatato il numero dei presenti in **12** su 15 e la validità della convocazione, dichiara aperta la seduta ed invita a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

Il Consiglio dell'Ordine della Lombardia:

Visti:

- la legge 56/89 art. 27, che attribuisce al Consiglio Regionale o provinciale dell'Ordine il procedimento disciplinare e l'eventuale decisione in merito alla sanzione;
- il Codice Deontologico degli Psicologi Italiani, articolo 21, che recita: "lo psicologo, a salvaguardia dell'utenza e della professione, è tenuto a non insegnare l'uso di strumenti conoscitivi e di intervento riservati alla professione di psicologo, a soggetti estranei alla professione stessa, anche qualora insegni a tali soggetti discipline psicologiche";
- il parere Antitrust/Mo.P.I. 22102 del 22/06/1998 in cui si recita "l'Autorità ha ritenuto che (l'art. 21 n.d.r.) potesse introdurre un limite in relazione alle categorie di soggetti a cui gli psicologi possono insegnare alcune attività che non trova sostegno in disposizioni legislative. Pertanto è stato concordato con il Consiglio Nazionale degli Psicologi il testo di una circolare esplicativa, che invece sarà inviata ai Consigli regionali, nella quale si chiarisce che il divieto è limitato solo alla diffusione di test psicologici (...) o alla divulgazione a soggetti non abilitati di strumenti operativi utilizzati dai professionisti, escludendosi quindi che il divieto si riferisca alla trasmissione di conoscenze teoriche";
- viste le sentenze TAR Umbria n. 523/2005 (Ordine della Umbria avverso Università degli Studi di Perugia) e la TAR Toscana n. 2226/2007 (Ordine della Toscana avverso Università degli Studi di Firenze), che rigetta l'annullamento dei corsi di perfezionamento;
- vista la sentenza Zonta, ricorrente avverso Ordine degli Psicologi del Veneto contro la sanzione di censura per avere violato l'articolo 21 c.d.; il Tribunale Ordinario di Venezia, con sentenza 13 del 01/10/2009 respinge il ricorso e conferma la sanzione disciplinare. Nelle motivazioni si legge: "è pacifico e non contestato (...) che l'insegnamento del Dott. Zonta è rivolto a soggetti estranei alla professione e al di fuori di contesti di formazione accademica. Infatti il corso del ricorrente è accessibile a soggetti laureati, laureandi, diplomati non altrimenti specificati, purché "sicuramente motivati" alla professione di counselor. (...) In particolare dall'analisi dei contenuti didattici del corso triennale "scuola superiore di counseling filosofico e psicanalitico relazionale", risulta che, tra i vari insegnamenti, vi è anche quello di "Teorie e tecniche del colloquio" nonché l'attività di "training personale con un psicoterapeuta iscritto all'Albo degli Psicologi", insegnamento e attività cui gli allievi sono obbligatoriamente tenuti. (...) Dal che con l'insegnamento della materia "Teoria e tecnica del colloquio" e l'attività di training psicanalitico individuale, il Dott. Zonta ha effettivamente violato il disposto dell'art. 21 del Codice Deontologico degli Psicologi;

DELIBERA

- la piena applicabilità in sede disciplinare dell'articolo 21 del Codice Deontologico, rilevando contestualmente le gravi conseguenze che deriverebbero in via di principio dalla sua mancata applicazione;
- l'importanza e la centralità dell'articolo 21, considerata la necessità di sottolineare i pericoli sul piano della salute individuale e collettiva derivanti dalla somministrazione di strumenti e tecniche psicologiche da parte di non psicologi;
- la necessità di mantenere riservato l'atto di somministrazione di qualunque genere di test e del colloquio psicologico come strumento essenziale alla prassi psicologica;
- la necessità di definire, in sede nazionale e in subordine regionale, gli "atti tipici" dello psicologo al fine di dirimere le questioni riguardanti la natura degli strumenti il cui uso deve essere mantenuto riservato.

La presente delibera, costituita da due facciate e parte integrante del relativo verbale, viene approvata con voti :

favorevoli 3; contrari 0 ; astenuti 9 ;

Milano lì, 28 ottobre 2010

**Il Consigliere Segretario
(Carlotta Longhi)**

**Il Presidente
(Mauro Vittorio Grimoldi)**